



COMUNE DI STELLA CILENTO

Provincia di Salerno

-Tel. 09747909078 – Fax 0974/909900 – Via Roma – Cap 84070 Stella Cilento – P. IVA 03425180654-

e-mail sindaco.stellacilento@asmepec.it

ORDINANZA ZONA DI PROTEZIONE

Ord.N.1/2022

IL SINDACO

- Vista** la segnalazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Salerno in data 03/01/2022 , con la quale comunica l'insorgenza di un focolaio di Influenza aviaria in un allevamento sito in questo Comune;
- vista** la propria ordinanza n.1 del 03/01/2022 relativa a provvedimenti urgenti di profilassi e polizia veterinaria contro l'Influenza aviaria;
- vista** la Direttiva 2005/94/CE del 20 dicembre 2005, recepita con D.Lgs n. 9 del 25 Gennaio 2010;
- visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con il DPR del 8.2.54, n. 320 e successive aggiunte e modificazioni;
- **visto** il T.U.LL.SS. approvato con il RD 27.7.43, n. 1265;
- **vista** la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;
- **vista** la LR n.32/1994 (di recepimento del D.Lvo 30.12.92 n. 502, come modificato dal D.Lvo 7.12.93 n.517);
- **vista** la Legge 8.6.90, n. 142;
- **considerata** la necessita di adottare, tra i provvedimenti di polizia veterinaria, anche una zona di protezione del raggio di tre chilometri attorno al focolaio al fine di impedire il diffondersi della malattia;

O R D I N A

1.E dichiarata zona di protezione da Influenza aviaria il territorio del Comune di Stella Cilento.

2. La zona di protezione sarà delimitata da tabelle indicanti:

"ZONA DI PROTEZIONE DA INFLUENZA AVIARIA".

3. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:

- a) Esecuzione, a cura del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL-Salerno) Area Interdistrettuale n.69/70, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
- b) visita periodica, a cura del servizio veterinario, delle aziende che detengono volatili, con esame clinico degli stessi, completato ove necessario, dal prelievo di campioni per esami di laboratorio; inoltre le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro;
- c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;
- d) disinfezione, a cura dei proprietari, degli ingressi e delle uscite delle aziende;
- e) vigilanza, a cura del servizio veterinario, sui movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili, delle carcasse dei volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona;
- f) divieto di trasporto di volatili su strade pubbliche e private, fatta eccezione per il transito, attraverso la zona, sui grandi assi stradali;

- g) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dalle aziende in cui si trovano, fatti salvi i casi di cui all'articolo 4;
- h) divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili;
- i) divieto di fiere, mercati, esposizioni di volatili o altri uccelli.

4. Il servizio veterinario dell'ASL-SA3 n. 69/70 di Salerno, in deroga al divieto di cui all'art. 3 del punto g), può autorizzare il trasporto:

- a) di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata, ai sensi del DPR 558/92 e successive modifiche;
- b) di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione, destinati direttamente ad una azienda, situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili; l'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale;
- c) di uova da cova destinate direttamente ad un incubatoio designato dal servizio veterinario, previa disinfezione delle stesse uova e degli imballaggi che le contengono.

5. La concessione delle autorizzazioni per gli spostamenti, di cui al precedente articolo, e subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale, gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego.

6. I contravventori delle disposizioni della presente ordinanza sono puniti ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria in vigore, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale. La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà portata a conoscenza dei proprietari di volatili del Comune di Stella Cilento, e sarà trasmessa, alla Stazione dei Carabinieri di Sessa Cilento, ai Carabinieri Forestali di Sessa Cilento altre Forze di Polizia avente giurisdizione sul territorio e al servizio Veterinario dell'ASL-Sa3 n.69/70, per la vigilanza di competenza.

Luogo Stella Cilento, lì 03/01/2022

 **Il Sindaco**
Prof. Francesco Massanova
Massanova *Massanova*